



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA 2024/2026**

**(Approvato con Delibera di Consiglio del\_\_\_\_\_)**

**ORDINE DEI**

**DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BENEVENTO**

**RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  
ROSA MARIA SIMEONE**

## INDICE

### I PARTE

#### II PTPCT 2024-2026

##### Premessa

1. Funzioni e assetto organizzativo dell' ODCEC di Benevento
2. La nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
3. Definizione obiettivi strategici
4. Contesto interno
5. Soggetti coinvolti nell' attuazione del PTPCT e i compiti del RPCT
6. Disamina del contesto esterno in cui opera l' ordine dei commercialisti
7. Il nuovo sistema di gestione del rischio alla luce dell' Allegato 1 al PNA 2019
8. Le misure di prevenzione della corruzione e la loro programmazione
9. Il monitoraggio sull' attuazione delle misure

### II PARTE

#### SEZIONE TRASPARENZA

##### Premessa

10. La trasparenza amministrativa
11. Accesso civico "*semplice*" e "*generalizzato*" e l'accesso documentale
12. Pubblicazione dei dati
13. Privacy e riservatezza
14. Entrata in vigore del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026

### III PARTE

La mappatura dei processi attivi nell' ente alla luce dell' Allegato 1 al PNA 2019

## I PARTE

### IL PTPCT 2024-2026

#### PREMESSA

In linea di continuità rispetto all' anno appena trascorso, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento, si appresta ad adottare il nuovo PTPCT 2024- 2026 che recepisce le semplificazioni previste per gli ordini dall' ANAC con Delibera 24 novembre 2021 n. 777 e del nuovo PNA approvato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.

#### **1. Funzioni e assetto organizzativo dell' ODCEC di Benevento**

Con il **Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n.139** è stato costituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.

Ai sensi del D. Lgs. 139/2005 l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento svolge una serie di attività istituzionali e attività aggiuntive di seguito declinate, rese a favore degli Iscritti e di soggetti terzi richiedenti sia pubblici che privati, ed opera, per realizzare efficacemente il proprio mandato istituzionale, attraverso un'organizzazione composta da:

- dal Consiglio Direttivo (11 componenti, compreso il Presidente)
- dal Consiglio di Disciplina territoriale (11 componenti)
- dalla struttura amministrativa composta da n. 4 dipendenti (con contratto part- time a tempo indeterminato).

Le attribuzioni dell'Ordine sono quelle indicate all'art 12 D. Lgs. n. 139/2005.

L'Ordine, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2005, è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto alla vigilanza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia, pertanto compreso tra gli enti chiamati a definire la struttura ed i contenuti dei P.T.P.C. in relazione alle proprie funzioni e alla singola realtà amministrativa.

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento opera nel circondario del Tribunale di Benevento e annovera, alla data del 31/12/2022, n.826 iscritti, n.3 STP e n. 63 iscritti nell'elenco speciale.

## **2. Il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

La legge n. 190/2012 **obbliga** l'organo di indirizzo politico **ad individuare** il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio.

La dimensione e l'articolazione organizzativa dell'Ordine incidono fortemente sulle caratteristiche del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza e sulla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Come già chiarito nell'approfondimento del **PNA 2016, Sezione III** dedicata agli ordini/collegi professionali e **nel PNA 2019, parte IV, § 1, I criteri di scelta del RPCT**, *“il RPCT deve essere individuato da ciascun consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale sia a livello locale) in un dirigente interno, a conoscenza delle dinamiche e dell'organizzazione dell'Ente di cui fa parte e che pertanto può svolgere al meglio le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente. Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente. È, inoltre, da considerarsi come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali.*

*In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente. Si ritiene che in ragione delle*

*funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso. È da escludersi che possa essere individuato quale RPCT un consigliere eletto presso altra circoscrizione territoriale del medesimo consiglio/ordine o un consulente esterno. In ogni caso, la scelta deve essere opportunamente motivato”.*

A causa delle ridotte dimensioni dell'ente, in linea con le indicazioni dell' Autorità Nazionale Anticorruzione, è stato però possibile individuare il RPCT tra il personale che non ricopre un profilo dirigenziale.

In coerenza alle previsioni normative e agli indirizzi già contenuti nel PNA 2016, il Consiglio dell'Ordine ha provveduto, infatti, ad individuare la sig.ra Rosa Maria Simeone come RPCT dipendente part-time a tempo indeterminato dell'Ordine, con la qualifica di impiegato non dirigente e posizione economica B3 del CCNL di settore, ( ex art 1 c. 7, l. n. 190/12). Recentemente questo orientamento è stato confermato dall' Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente Busia del 3 novembre 2020, che ha di fatto sostituito il comunicato del 28 novembre 2019.

Il nominativo della Sig.ra Simeone risulta inserito nel Registro degli RPCT istituito presso ANAC, in ossequio ai contenuti della Delibera Anac n. 27 del 19 gennaio 2022 che di fatti sostituisce la compilazione e trasmissione del modulo pdf indicato nell'alveo del Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015. Allo stato il nominativo del RPCT è pubblicato in Amministrazione Trasparente al link:

<https://www.odcecbenevento.it/wp-content/uploads/Estratto-verbale-delibera-nomina-RPCT-1.pdf>

### **3. Definizione degli obiettivi strategici**

Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che il Consiglio dell'ordine dei commercialisti di Benevento nel triennio **2024 – 2026** intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l'anno in corso **2024** e che, **essendo contenuto necessario del Piano, di seguito vengono riportati ovvero:**

- a) **Anticorruzione** :*implementazione dei corsi di formazione sulla disciplina dell' anticorruzione e in particolare sul nuovo codice dei contratti pubblici , in considerazione*

*delle novità che afferiscono non solo la disciplina dell' anticorruzione ma soprattutto la materia di contratti pubblici interessata da un processo di digitalizzazione dell' intero ciclo vita dell' appalto e da una nuova disciplina relativa alla trasparenza dei medesimi contratti pubblici.*

**b) Trasparenza :** *Informatizzazione ed implementazione dei flussi informativi in seno alla Sezione Amministrazione Trasparente divisi per sezioni attraverso l'utilizzo in via sperimentale di un software/ applicativo che aiuta l' ente a pubblicare correttamente in Amministrazione Trasparente e che si pone in linea con le recenti delibere ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 prima e con la Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023*

E' fatto obbligo al Consiglio dell'Ordine di vigilare sul rispetto e l' attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso del RPCT .

#### **4.Contexto interno**

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità di un ente pubblico o pubblica amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

Per tali motivi, le disposizioni del PTPCT 2024/2026, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

- a) I componenti del Consiglio;
- b) I componenti delle Commissioni (anche esterni);
- c) Al Revisore Unico
- d) Ai consulenti;
- e) Ai titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

## **Organigramma dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Benevento**

- **Russo Fabrizio** **Presidente**
- **Cuomo Erminia** **Vice Presidente**
- **Mazzone Luigi** **Segretario**
- **Lonardo Ida** **Tesoriere**
- **Trusio Alessandro** **Consigliere**
- **De Lucia Vincenzo** **Consigliere**
- **Pontillo Sabino** **Consigliere**
- **Iarrobino Roberto** **Consigliere**
- **Iannella Libero** **Consigliere**
- **Cutillo Fabiola** **Consigliere**
- **Gaggioli Giuseppe** **Consigliere**

### **REVISORE UNICO**

- **Jamiceli Ivana** **Revisore effettivo**
- **Giovanni Musco** **Revisore supplente**

### **COMITATO PARI OPPORTUNITA'**

- **Cutillo Fabiola** **Presidente**
- **D'Agostino Nicola** **Componente**
- **Grasso Antonella** **Componente**
- **Grasso Pio** **Componente**
- **Orlando Angelina** **Componente**
- **Ianniciello Stefania Angela Maria** **Componente**
- **Cotugno Mario** **Componente**

Il contesto interno, caratterizzato dall'assenza di profili di criticità nell'attuazione della disciplina, permette di considerare il Consiglio dell'Ordine avulso da qualsivoglia penetrazione corruttiva avendo lo stesso Consiglio gli anticorpi per far fronte all'eventuale verifica di eventi negativi.



## 5. Soggetti coinvolti nell' attuazione del PTPCT e i compiti del RPCT

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine sono attribuite dal Consiglio dell'Ordine e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza.

Al Consiglio dell' Ordine spetta la fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza come previsto dall' art 1 c. 8 , l. n. 190/12, *e di cui già si è detto nell'alveo dell'art. 3 del presente documento programmatico:* invece , al RPCT spettano tutti i compiti declinati dall' ANAC nella Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 a cui si rinvia : <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/ Atto?id=6859bb2a0a7780425be7805c2fc65191> , confermati nell' Allegato 3 al PNA 2022- 2024 e nel PNA 2023. 2025 approvato con Delibera 19 dicembre 2023 n. 605). *Si rinvia all'art. 2 per quanto riguarda il RPCT.*

## 6. Disamina del contesto esterno in cui opera l'Ordine dei Dott. Commercialisti ed Esperti contabili

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente e, in questo caso l'O.D.C.E.C. di Benevento, si trova ad operare o che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. Riguardo al territorio di Benevento, le notizie sono state tratte dalla Relazione relativa al II semestre del 2022 della Direzione Investigativa antimafia a pag. 172 reperibile al seguente link: [https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/09/DIA\\_secondo\\_semestre\\_2022Rpdf.pdf](https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2023/09/DIA_secondo_semestre_2022Rpdf.pdf)

*E' di tutta evidenza che il contesto esterno non incida nel raggio di azione dell'Ordine e/o delle attività ad esso riconducibili per cui si puo' sostenere che unitamente ai dati del contesto interno non ci sia allo stato un vero rischio corruttivo che possa ledere l'attività dell'Ordine e/o dei suoi componenti.*



## **7. Il nuovo sistema di gestione del rischio alla luce dell'Allegato 1 al PNA 2019**

Come ribadito nella Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, nell'identificare le aree a rischio corruttivo, ad avviso dell' Autorità, occorre limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all'art. 1, c. 16, l. 190/2012 : a) *autorizzazione/concessione*; b) *contratti pubblici*; c) *concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi*; d) *concorsi e prove selettive*; e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III "Ordini e collegi professionali", § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali e di seguito riportate:

- 1) **Formazione professionale continua**
- 2) **Rilascio di parere di congruità**
- 3) **Indicazioni di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici**

### **1.) La Formazione professionale continua**

La fonte di disciplina della formazione professionale continua è il Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale emanato dai singoli Consigli nazionali ex art. 7, co. 3, d.p.r. 137/2012 ed eventuali linee di indirizzo/linee guida per l'applicazione dello stesso.

Rientrano in questa area di rischio i processi di seguito declinati:

- esame e valutazione, da parte dei Consigli nazionali, della domanda di autorizzazione degli "enti terzi" diversi dagli ordini e collegi, erogatori dei corsi di formazione (ex art. 7, co. 2, d.p.r. 137/2012);
- esame e valutazione delle offerte formative e attribuzione dei crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti;
- vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione ai sensi dell'art. 7, co. 2, d.p.r. 137 del 2012, svolta in proprio da parte dei Consigli nazionali o dagli ordini e collegi territoriali;
- organizzazione e svolgimento di eventi formativi da parte del Consiglio nazionale e degli ordini e collegi territoriali.

### **Possibili eventi rischiosi**

- Mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei Regolamenti interni, o alterazioni documentali volte a favorire l'

accreditamento di determinati soggetti.

- Inefficiente organizzazione o mancata vigilanza sugli enti terzi autorizzati all' erogazione della formazione;
- Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti

## **2.) Adozione di pareri di congruità sui corrispettivi per le prestazioni professionali**

La fonte della disciplina di questa attività è contenuta nell'art. 5, n. 3), legge 24 giugno 1923 n. 1395, nell'art. 636 c.p.c. e nell'art. 2233 c.c. Nonostante l'abrogazione delle tariffe professionali, ad opera del dl 1/2012 (come convertito dalla l. 27/2012), sussiste ancora la facoltà dei Consigli degli ordini territoriali di esprimersi sulla «liquidazione di onorari e spese» relativi alle prestazioni professionali, avendo la predetta abrogazione inciso soltanto sui criteri da porre a fondamento della citata procedura di accertamento.

Il parere di congruità resta, quindi, necessario per il professionista che, ai sensi dell'art. 636 c.p.c., intenda attivare lo strumento “monitorio” della domanda di ingiunzione di pagamento, per ottenere quanto dovuto dal cliente, nonché per il giudice che debba provvedere alla liquidazione giudiziale dei compensi, ai sensi dell'art. 2233 c.c.. Il parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa, necessitando delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Per tali motivi, nell'eventualità dello svolgimento della predetta valutazione da parte degli ordini o collegi territoriali, possono essere considerati come **eventi rischiosi**:

- L'incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali
- L'effettuazione di un'istruttoria lacunosa o parziale per favorire l'interesse del professionista
- Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale

## **3.) Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi**

Questa area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui il Consiglio è interpellato per la nomina a vario titolo di professionisti ai quali conferire incarichi. **Possibili eventi rischiosi** sono legati alla procedura di nomina dei professionisti, fatta in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e

concorrenza.

Tale violazione può concretarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine o collegio incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici adeguati allo svolgimento dell'incarico

L'Ordine ha proceduto ad effettuare una nuova mappatura in base ai principi recati nell'Allegato 1) al PNA 2019 che rappresenta la III PARTE del presente documento.

Alla luce del PNA 2019 Allegato 1), l'ordine ha utilizzato come indicatori per effettuare la nuova valutazione del rischio sui processi che interessano l'ente, quelli di seguito elencati e inseriti nella griglia recante la mappatura dei processi :

- a) Discrezionalità: il processo è discrezionale o parzialmente vincolato da norma di legge o Regolamento?
- b) Rilevanza esterna: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'ente?
- c) Impatto organizzativo: il processo richiede la collaborazione di più uffici o amministrazioni?
- d) Impatto economico: nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti o sentenze di risarcimento del danno in favore dell'Ente per la medesima tipologia di evento corruttivo descritto?
- e) La trasparenza dei dati pubblicati

**Si procederà ad implementare ulteriormente la mappatura nel 2025.**

## 8. Le misure di prevenzione della corruzione e la loro programmazione

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
<b>Il Codice di Comportamento</b>	M01
<b>Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi</b>	M02
<b>Il divieto di <i>pantouflage</i></b>	M03
<b>Il Whistleblowing</b>	M04
<b>La Formazione</b>	M05
<b>La rotazione</b>	M06

### **M01) Codice di Comportamento**

Il Codice di Comportamento ha rivestito sin da subito un ruolo fondamentale nella strategia di prevenzione della corruzione, perché è uno dei principali strumenti volti ad orientare comportamenti dei funzionari pubblici alla cura dell'interesse pubblico, in stretta connessione con i Piani Triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. A seguito della modifica apportata all'art 54 è stato adottato un nuovo Codice di Comportamento con D.P.R. n. 62/2013, che insieme al d.lgs. n. 33/13 e al d.lgs. n. 39/13 rappresentano i tre decreti attuativi della c.d. legge anticorruzione.

A distanza di dieci anni dalle ultime modifiche apportate al Codice di comportamento si è reso necessario un nuovo intervento, a seguito del d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per la realizzazione del PNRR*", e in particolare l'art.4 che ha disciplinato l'introduzione, nell'ambito del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di misure in materia di utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione dei *social media*.

Il 1° dicembre 2022 in Consiglio dei ministri è stato approvato lo schema di Regolamento recante modifiche al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e sono stati integrati gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-56, **del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** di riforma della Pubblica Amministrazione.

Dopo le interlocuzioni istituzionali con il Consiglio di Stato, espresse con i pareri n. 93 del 19 gennaio 2023 e n. 584 del 14 aprile 2023, è stato definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri il **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, Regolamento concernente modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante : “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”**, entrato in vigore il **14 luglio 2023**.

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2024:** aggiornamento del codice di comportamento a seguito dell’entrata in vigore del nuovo DPR n. 81 del 13 giugno 2023

**Anno 2025:** avvio di percorsi formativi sui temi dell’etica pubblica e del comportamento etico

**Anno 2026 :** adeguamento della misura in rapporto agli esiti dell’ attività svolta nel 2025.

### **M02) Monitoraggio delle situazioni di insussistenza del conflitto di interessi**

Il fondamento costituzionale dell’istituto del conflitto di interessi si rinviene nell’art. 97 Cost., il quale richiede che la pubblica amministrazione agisca nel rispetto della regola dell’equidistanza nei confronti dei destinatari dell’azione amministrativa. Ai fini della configurabilità di un conflitto di interessi, possono rilevare sia utilità materiali (ad esempio, di natura patrimoniale) che utilità immateriali, di qualsivoglia genere. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

L’art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, prevede la verifica o la dichiarazione di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, come criterio oggettivo per valutare il rilascio dell’ autorizzazione a svolgere incarichi extra – istituzionali.

L’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 (introdotto dall’art. 1, co. 41 della legge n. 190 del 2012 e applicabile come norma generale anche al settore dei contratti pubblici) prevede l’obbligo di astensione dell’organo amministrativo in conflitto di interessi “anche potenziale”. In merito *all’astensione del dipendente essa è richiamata in particolare nel* d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 all’ art 6 . L’art. 7, invece, contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali

sintomatiche del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le “gravi ragioni di convenienza” che comportano l’obbligo di astensione, in sintonia con quanto disposto per l’astensione del giudice all’art. 51 c.p.c., per richiamare l’attenzione degli enti in ordine al fatto che ogni situazione va valutata nel caso concreto, non essendoci una norma che contenga una definizione di puntuale sul conflitto di interessi. Ed ancora, l’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 prevede l’obbligo di astensione anche nel caso in cui sussistano “gravi ragioni di convenienza”. Infine l’art. 51 c.p.c. rimanda, a sua volta, a “gravi ragioni di convenienza” di cui all’art. 7. Da tale complessivo quadro regolatorio emerge l’esistenza nell’ordinamento del concetto di conflitto di interessi non tipizzato.

Per quanto concerne, invece, le fattispecie di cui all’art. 6, giòva richiamare una recente pronuncia dell’ANAC, ovvero, *la delibera n. 63 dell’8 febbraio 2023*, in cui l’Autorità invita gli enti a valutare nella valutazione della sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interessi, il rapporto di parentela fino al sesto grado.

Il conflitto di interesse è stato poi disciplinato dall’art. 16 nel [nuovo codice appalti](#). Viene specificato che il conflitto di interessi può riguardare **qualsiasi soggetto**, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali e che, pertanto, può influenzarne il risultato.

In linea con il [principio della fiducia](#) che caratterizza il nuovo codice e per garantire la funzionalità dell’azione amministrativa, la minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere **provata** da chi invoca il conflitto di interesse sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2024:** inserimento nel corpo delle delibere della c.d. clausola di stile di cui all’art. 6 bis, l. n. 241/’90 e verifica a campione su almeno 3 delibere scelte tramite il meccanismo del sorteggio.

**Anno 2025:** conferma della misura adottata nel 2024 e implementazione dei controlli su almeno 5 delibere tramite il meccanismo del sorteggio.

**Anno 2026:** conferma della misura adottata nel 2025 e implementazione dei controlli su almeno 7 delibere adottate dal Consiglio dell’Ordine tramite il meccanismo del sorteggio.

### **M03) Il Divieto di pantouflage**

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo il dipendente possa, sfruttando il ruolo che ricopre all’interno dell’Ente pubblico, precostituirsi situazioni lavorative al fine di poter poi, una volta concluso il rapporto con l’amministrazione, ottenere un impiego più

vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico pubblico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Per attività lavorativa o professionale deve intendersi *“qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in loro favore”*.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato di contrattare con la P.A. interessata per 3 anni successivi e sono tenuti a restituire compensi eventualmente percepiti. **Con la sentenza n. 7411/19 il Consiglio di Stato dopo aver ribadito la competenza dell'ANAC in merito alla vigilanza e all'accertamento delle fattispecie di pantouflage previste dall'art 53, c. 16-ter, d.lgs. n. 165/01, ne ha riconosciuto anche i poteri sanzionatori. ( comunicato ANAC del 30 ottobre 2019).** Se da un lato, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7411/2019, pronunciata nella Camera di consiglio del 18/07/2019, pubblicata in data 29/10/2019, ha stabilito che l'ANAC ha competenza in merito alla vigilanza e all'accertamento della fattispecie del pantouflage e che ad essa spettano i previsti poteri sanzionatori, dal momento che esiste un chiaro *“nesso finalistico fra la norma assistita dalla sanzione amministrativa e le funzioni attribuite all'Autorità”*, dall'altro permangono molti dubbi sulla legittimità del potere riconosciuto dell'Autorità di occuparsi dell'escussione delle somme a titolo di sanzioni pecuniarie nei confronti di un soggetto che non ha rapporti di natura pubblicistica con l'amministrazione, così come della possibilità, riconosciuta sempre all'Autorità, di entrare nel merito di un rapporto sinallagmatico di natura privatistica quale il contratto stipulato tra l'ex dipendente pubblico e il soggetto privato che gli ha affidato l'incarico in violazione della disposizione in esame. Tutte queste difficoltà applicative solo parzialmente risolte dalla sentenza del Consiglio di Stato e riscontrate nel corso della sua attività consultiva e di vigilanza, hanno portato l'ANAC, con **atto di segnalazione n. 6 del 27 maggio 2020 approvato con delibera n. 448 del 27 maggio 2020**, a proporre una modifica della disciplina del pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), spinta dalla necessità di armonizzare e chiarire a livello legislativo la normativa che regola l'istituto del pantouflage.

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2024:** avvio di un sistema di verifica sulle dichiarazioni a partire dal 1 semestre dell'anno



ove acquisite

**Anno 2025 : conferma della misura prevista nel 2024**

**Anno 2025:** implementazione della misura per sopravvenute novità normativa in considerazione del fatto che si attende l'uscita del Testo Unico che dovrà disciplinare tutti i casi in cui si configura la violazione del divieto.

#### **M04) Il Whistleblowing**

**Con il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito il “Decreto”), l'Italia ha finalmente recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Il whistleblowing non rappresenta una novità per il nostro ordinamento: sia per il settore pubblico che per quello privato, invero, erano già previste delle forme di tutela per i soggetti che intendessero segnalare illeciti di cui fossero venuti a conoscenza nel corso della propria attività lavorativa.**

**In particolare, per quanto riguarda il settore pubblico, la regolamentazione del whistleblowing era stata introdotta dall'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, che disponeva espressamente il divieto di ripercussioni per il pubblico dipendente che segnalasse al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) o, ancora, all'Autorità giudiziaria, condotte illecite da lui apprese.**

**Con riferimento al settore privato, invece, la disciplina era stata introdotta dalla Legge 179/2017, che, oltre a riformare il sopracitato art. 54-bis, aveva, altresì, previsto che le società del settore privato provviste di modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001 si dotassero obbligatoriamente di canali di segnalazione delle condotte illecite ritenute rilevanti ai sensi di tale normativa, garantendo, al contempo, il divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del whistleblower per la segnalazione effettuata.**

**Il D.lgs. 24/2023 ha, tuttavia, abrogato le sopracitate disposizioni e imposto una rilettura della disciplina, affidando allo strumento della segnalazione una primaria rilevanza nella prevenzione delle violazioni normative e assicurando ai segnalanti una più penetrante tutela.**

**E' mutato, infatti, non solo l'ambito soggettivo delle segnalazioni e quindi i soggetti tutelati dalla nuova normativa, ma anche l'ambito oggettivo, corrispondente a cosa può oggi essere oggetto di segnalazione, ( si rinvia all' art 1 e 3 del d.lgs. n. 24 /2023).**

**Il decreto, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.**

**Il legislatore ha disposto che debbano essere approntati all'interno degli enti cui si applica la normativa appositi “canali interni” per ricevere e trattare le segnalazioni. Il ricorso a questi canali**

viene incoraggiato, in quanto più prossimi all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. La preferenza accordata ai canali interni si evince anche dal fatto che, solo ove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore, allora i segnalanti possono fare ricorso al “canale esterno” attivato presso ANAC o il ricorso alla divulgazione pubblica, fermo restando che è sempre ammesso il ricorso all' Autorità giudiziaria.

**Cambiano anche le modalità per effettuare la segnalazione:**

- in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online)
- in forma orale, alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

**In base all'art 4 c. 5 del d.lgs. n. 24/23, destinatario delle segnalazioni è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

*Al momento l' ente ha attivato la piattaforma per le segnalazioni anonime il cui link è pubblicato al link:*

<https://ordinedeidottoricommercialistiedegliesperticontabilidibenevento.whistleblowing.it/#/>

*cui possono ricorrere tutti gli utenti per segnalare i casi di corruzione ovvero casi di “mala-administration”.*

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2024 :** *Direttiva di sensibilizzazione sull'uso della piattaforma whistleblowing. Attivazione delle modalità di segnalazione telefonica, in linea con il Regolamento Anac approvato il 12 luglio 2023 con Delibera n. 301 reso noto al link:*

<https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>

**Anno 2025 :** **Implementazione della misura a seguito di sopravvenute novità normative o di atti interpretativi dell' ANAC.**

**Anno 2026:** *Misura da definire in rapporto alle risultanze degli anni addietro.*

### **M05) La formazione – obiettivo strategico 2024**

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale. Non è un caso se su questo argomento l' ANAC ritorna sempre nei suoi atti .

Il Consiglio dell' ODCEC di intesa con il Responsabile della prevenzione e della corruzione, in maniera del tutto innovativa rispetto al passato, ha avviato nel 2022 un percorso formativo teorico-pratico con l' obiettivo di far conseguire al personale interno all' ente e ai membri del Consiglio

una piena conoscenza della l. n. 190/12 e dei suoi decreti attuativi, attraverso non solo l'analisi degli istituti, ma anche con uno sguardo alla loro applicazione concreta in considerazione delle caratteristiche dell'ente stesso.

Nel **2024**, questo percorso formativo sarà ulteriormente implementato dalla previsione di **almeno 2 giornate formative di cui una in materia di anticorruzione e due in materia di nuovo codice degli appalti**.

Nel **2025** : *Attività formative in materia di codice etico.*

Nel **2026** si aggiornerà ulteriormente la misura in rapporto agli esiti dell'anno precedente e alle novità normative sopravvenute.

### **M06) La rotazione ordinaria del personale**

La rotazione del personale rappresenta una delle misure di prevenzione più importanti previste dalla L. n. 190/12.

L'ANAC ha illustrato in diverse occasioni ( **PNA 2019 Allegato 2 approvato con Delibera 13 /11/2019 n. 1064**) l'importanza che riveste la rotazione c.d. ordinaria, misura in grado di consentire l'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, così da ridurre il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra Ordine ed iscritti o tra Ordine e utenti o soggetti terzi , con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione della misura come ribadito dall'ANAC pure negli orientamenti 2022- 2024 occorre guardare alle dimensioni dell'ente, alle professionalità presenti all'interno dell'ente.

A ben vedere siamo di fronte ad un ente molto piccolo con solo 4 dipendenti con contratto part-time a tempo indeterminato, per cui la misura risulta non applicabile, **in ragione tanto della esiguità del personale quanto in rapporto alle attività espletate dal Consiglio dell'Ordine che alla luce tanto del contesto esterno quanto di quello interno non espongono l'Ente ad eventi corruttivi.** Solo in via del tutto sperimentale, in corso di anno il RPCT effettuerà almeno un incontro con i dipendenti al fine di comprendere più che le misure anticorruzione quali misure organizzative **adottare nella ipotesi in cui un dipendente non dovesse continuare nel rapporto di lavoro con l'Ordine.**

### **Monitoraggio e controlli sull'attuazione delle misure**

Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole

misure di trattamento del rischio come meglio precisato nel PNA 2022- 2024 e nel PNA 2023-2025; per tali motivi, in linea di continuità con l' anno appena trascorso è stato previsto un monitoraggio, almeno **1 volta all' anno entro e non oltre il 30 novembre** su tutte le misure descritte nel presente PTPCT 2024-2026 e richiamate e richiamate nella III PARTE del presente documento, relativa alla c.d. mappatura dei processi. Di questa attività ne viene poi dato atto in un verbale, pubblicato in Amministrazione Trasparente "*altri contenuti / corruzione*". L' attività di monitoraggio, necessaria per valutare un riesame periodico della strategia di lotta alla corruzione messa in atto dall' Ordine, si ripeterà sia per l' anno in corso che per il **2025 e 2026**.

## **II PARTE**

# Sezione Trasparenza

## PREMESSA

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, ha tra l'altro, modificato numerose disposizioni del d.lgs. 33/2013 in una logica di semplificazione degli oneri e, nel contempo, di maggiore accesso a dati e documenti detenuti da soggetti pubblici. In particolare, nell'introdurre l'art. 2 bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, la nuova disciplina ha chiarito che il regime della trasparenza previsto per tutte le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali *“in quanto compatibile”*.

Gli ordini e i collegi professionali sono quindi tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nonché gli orientamenti del presente PNA, secondo quanto previsto dal d.lgs. 97/2016 ed, in particolare, dagli artt. 3, 4 e 41 che hanno modificato, rispettivamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. 33/2013 e, tra l'altro, l'art. 1 c. 2 della l. 190/2012.

Sul punto, l' ANAC ha precisato che la compatibilità va valutata a seconda della tipologia di ente considerato, motivo per cui, l'applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 deve essere coordinata con le disposizioni previste per lo stesso ente ( in questo caso l' ordine professionale) in altre fonti normative, per evitare duplicazioni di adempimenti.

Di recente il Tar Lazio, sezione prima quater con sentenza n. 13446/2020 è ritornato sul tema della

*“ compatibilità degli obblighi di pubblicazione”* ed ha affermato che *“gli Ordini professionali non soggiacciono ai medesimi obblighi di trasparenza previsti in generale per le PA”*. A questa conclusione è pervenuto valorizzando il dato normativo, la natura degli ordini e attraverso una rilettura delle linee guida dell' ANAC

**Nella Delibera n. 777/2021, l' Autorità Nazionale Anticorruzione riprendendo proprio il concetto di “ compatibilità”** (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali *“in quanto compatibile”*, ha ribadito che *ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati*

“compatibili” sono ritenuti non applicabili, salvo poi inserire delle semplificazioni in termini di obblighi di pubblicazione e di disciplina sulla trasparenza e non solo e a cui si rinvia per ulteriori La trasparenza amministrativa.

**Con l' entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti approvato con d.lgs. n. 36/23, la cui integrale applicazione è avvenuta dal 1 gennaio 2024, la disciplina relativa alla trasparenza e quindi agli obblighi di pubblicazione si arricchisce di nuovi contenuti grazie anche agli atti interpretativi dell' ANAC, ovvero, le Delibere adottate dall' ANAC n. 261 e 264 del 20 giugno 2023 ; quest' ultima, in particolare modificata dalla Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, chiarisce con il suo Allegato 1) , nella materia dei contratti pubblici, quali sono i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente , rispetto ai quali non vi è obbligo di comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici detenuti dall' Autorità .**

I dati, gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione “Amministrazione trasparente” della stazione appaltante e dell'ente concedente per un periodo almeno di cinque anni e, comunque, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

In caso di mancata pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP o in “Amministrazione Trasparente” della stazione appaltante e dell'ente concedente si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, decreto trasparenza. 6.2 Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico di cui al comma 1 del presente articolo è presentata al RPCT della stazione appaltante/ente concedente al fine di verificare se tale omissione sia imputabile ai soggetti tenuti all'elaborazione o trasmissione dei dati secondo quanto previsto nella sezione, denominata “Sezione della trasparenza”, del PTPCT.

Ove sia appurato che la stazione appaltante/ente concedente abbia effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP per il tramite della PCP, la richiesta di accesso di cui al precedente comma è presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l'ente concedente, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conservare e a rendere disponibili i dati, gli atti e le informazioni al fine di soddisfare – in conformità all'articolo 35 del codice - eventuali istanze di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto trasparenza.

Si allega al presente documento l' allegato 1) alla delibera n. 264 modificata dalla delibera n. 601

del 19 dicembre 2023.

Considerata la ratio della misura ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei processi mappati. In considerazione **dell' obiettivo strategico** fissato dal Consiglio dell'Ordine **in materia di trasparenza** di seguito richiamato: *“Informatizzazione ed implementazione dei flussi informativi in seno alla Sezione Amministrazione Trasparente divisi per sezioni attraverso l'utilizzo in via sperimentale di un software/ applicativo che aiuta l' ente a pubblicare correttamente in Amministrazione Trasparente e che si pone in linea con le recenti delibere ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 prima e con la Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023”* è declinato il nominativo della persona tenuta alla trasmissione e pubblicazione di dati, documenti e informazioni: la sig. ra **Rosa Maria Simeone**- Mail: [info@odcecbenevento.it](mailto:info@odcecbenevento.it); pec: [commercialisti.benevento@legalmail.it](mailto:commercialisti.benevento@legalmail.it); Tel 0824 21685

Tutti i documenti devono essere pubblicati in formato aperto, aggiornato e facilmente consultabile, nel pieno rispetto di quanto contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.

In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e delle indicazioni contenute negli Orientamenti ANAC 2022-2024, l'Ordine ha stabilito che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di adempimento **“tempestivo”**, non è inferiore a **30 giorni**.

### **Cronoprogramma triennio.**

**Anno 2024:** attività di verifica straordinaria della corretta pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, con un controllo una volta all' anno ,entro il 30 ottobre, su **5 sezione** di cui si compone la sezione Amministrazione Trasparente.

**Anno 2025:** attività di verifica straordinaria della corretta pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, con un controllo una volta all'anno, entro il 30 ottobre, su **7 sezione** di cui si compone la sezione Amministrazione Trasparente.

**Anno 2026:** Implementazione della misura in rapporto agli esiti dell' attività svolta nel 2025.

### **10. Pubblicazione dei dati**

La sezione “Amministrazione Trasparente” è presente sul sito istituzionale ed è agevolmente



visionabile mediante un link posizionato in modo chiaro e visibile sull'home page del sito istituzionale dell'Ordine dei Commercialisti e revisori contabili di BN:  
<https://www.odcebenevento.it/amministrazione-trasparente>

## **11. Accesso civico “semplice” e “generalizzato”**

L'art. art. 5 D.lgs. n. 33/2013 contiene la disciplina dell'accesso civico distinguendo:

a) l'accesso civico c.d. semplice di cui all'art. **5, comma 1** in forza del quale:

- chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). L'accesso civico, quindi, e' circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione

b) l'accesso civico generalizzato di cui all'art. **5, comma 2** in forza del quale:

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.lgs. n. 33/2013

L'esercizio di tale diritto non richiede una situazione legittimante né motivazione.

L'ente ha approvato il nuovo Regolamento e relativa modulistica aggiornata alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020 Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali controinteressati.

Nell'ipotesi in cui l'ente individui controinteressati, va inviata copia della istanza ricevuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione ( **Circolare Ministro Pubblica Amministrazione n. 1/2019**).

Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui all'art. 5 comma 6 del D.lgs. n. 33/2013 e' sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine l'ente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione

In caso di accoglimento l'ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati e le informazioni richiesti.

Nel caso particolare di accoglimento della richiesta di accesso (c.d. generalizzato ex art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013), nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, viene data comunicazione al controinteressato e si trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Il rifiuto, il differimento, l'esclusione e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi ed ai limiti di cui all'art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 ed in ossequio alle Linee Guida ANAC n. 1309/16.

Occorre sempre valutare caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati nella norma citata.

Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dall'Ordine. Tra gli interessi privati particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all'accesso e la tutela dei dati personali.

Nel caso di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico generalizzato o nel caso di mancata risposta il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lett.a) il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

A fronte di inerzia da parte sia del RPCT che del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela del proprio diritto, può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 104/2010.

Chiaramente la disciplina descritta nel d.lgs. n. 33/13 di attuazione della l. n. 190/12 si intreccia con le previsioni contenute nel PNA 2023- 2025, che rispecchiano, come detto sopra, le previsioni specchio del nuovo regime di pubblicazione dei dati, documenti, informazione in materia di contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore e integrale applicazione della nuova disciplina in materia di appalti concisa con il 1 gennaio 2024.

**Il D.lgs. n. 36/2023 ha recepito i più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia d'accesso, dando piena operatività a quanto previsto dall'Adunanza Plenaria n. 10/2022; infatti, a differenza della precedente impostazione (art. 53 D.lgs. n. 50/2016), riconosce la possibilità d'utilizzare, anche nella materia dei contratti pubblici, non solo l'accesso documentale ex L. n. 241/1990 ma anche quello civico e generalizzato di cui agli artt. 5 e 5-bis D.lgs. n. 33/2013.**

Per tali motivi, occorre richiamare l'art. 35 del d.lgs. n. 36/23 in base al quale : “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano assicurare, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”; a conferma del fatto che il legislatore ha voluto raccordare la disciplina del diritto di accesso civico semplice e generalizzato e documentale all'uso di piattaforme digitali per garantire una piena digitalizzazione del ciclo vita degli appalti pubblici.

## ***12. Privacy e riservatezza***

Il popolamento della sezione Amministrazione trasparente avviene nel rispetto del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 243/2014 recante “*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici ed altri enti obbligati*”, nonché del nuovo GPR n. 679/16 e del d.lgs. n. 101/18 di riscrittura del vecchio codice privacy.

A tal riguardo, l’Ordine quale titolare del trattamento si avvale del supporto consultivo del proprio Data Protection Officer (D.P.O.) ing Giuseppe Di Santo.

### ***13. ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO 2024 -2026***

Il piano triennale di prevenzione della corruzione 2024/2026 entra in vigore il giorno successivo alla approvazione ad opera del Consiglio dell’ Ordine e si ha per conosciuto da parte dei dipendenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l’ente a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sotto sezione “*altri contenuti/corruzione*” e in “*disposizioni generali / atti generali*”.

## **III PARTE**

# **LA MAPPATURA DEI PROCESSI**

**Mappatura dei processi in base all' Allegato 1 al PNA 2019**

**Aree di rischio specifiche per gli ordini professionali ( PNA 2016 e confermate dal PNA 2019)**

**a) Formazione professionale continua**

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	1	<b>Attribuzione crediti formativi professionali agli iscritti</b>	Mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Destinatari utenti iscritti			M01,M02, M04  Turnover del personale agli eventi formativi.. Pubblicazione sul sito web nell'area personale dell'iscritto dei crediti formativi maturati	
	2	<b>Accreditamento eventi formativi</b>	Mancata o inefficiente vigilanza sugli enti terzi autorizzati alla erogazione della formazione		Destinatari utenti iscritti			Controllo del Consiglio per la verifica dei requisiti degli Enti Formatori	

**b) Rilascio di parere di congruità**

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	3	<b>Parere in materia di liquidazione degli onorari</b>	Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti relativi alla liquidazione di onorari e spese. Istruttorie lacunose o parziali per favorire il professionista. Valutazione erronea delle indicazioni/documenti a corredo dell'istanza	Vincolato dalla legge  MEDIO	Destinatari iscritti  MEDIO	BASSO	MEDIO	M01, M02, M04	

c) **Individuazione di professionisti per l' affidamento di incarichi specifici**

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	4	<b>Individuazione di professionisti per l' affidamento di incarichi specifici</b>	Assegnazione arbitraria degli incarichi e mancato rispetto delle norme di settore Violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  MEDIO	Destinatari utenti esterni  MEDIO	MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13  BASSO	M01, M02, M04, M06	



**Aree di rischio generali ( art 1 c. 16, l. n. 190/12)**

**Affidamento di lavori, servizi, forniture**

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	5	<b>Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture</b>	<p>Il rischio si annida nella violazione della normativa di settore</p> <p>Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici</p> <p>MEDIO</p>	<p>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>MEDIO</p>	<p>Destinatari utenti esterni</p> <p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 e dal codice appalti</p> <p>MEDIO</p>		
	6	<b>Acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria</b>	<p>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi</p> <p>( regolamenti, direttive, circolari)</p>	<p>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>MEDIO</p>	<p>Destinatari utenti esterni</p> <p>MEDIO</p>	<p>MEDIO</p>	<p>La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 e dal codice appalti</p> <p>MEDIO</p>		

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
	7	<b>Conferimento incarichi legali all'esterno</b>	Affidamento di incarichi in violazione del nuovo codice appalti 2023 MEDIO	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Destinatari utenti esterni MEDIO	MEDIO	Gli incarichi sono pubblicati in Amministrazione Trasparente MEDIO			
	8	<b>Liquidazione di atti di spesa</b>	Omesso controllo in relazione alla quantità / bene o servizio fornito, anomalia nell'ordine cronologico della liquidazione	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) MEDIO	Destinatari utenti esterni MEDIO	Consiglio Direttivo MEDIO	La trasparenza è garantita secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/13 MEDIO			
	9	<b>Acquisti economici</b>	Il rischio è dato da acquisti non rispettosi delle procedure di legge al fine di favorire determinati soggetti di fiducia dell'ente	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) BASSO	Personale interno BASSO	BASSO	Non sono soggetti a pubblicazione BASSO			

**Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Struttura responsabile	Numero dei processi	I processi	Esemplificazione del rischio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Impatto Organizzativo	Trasparenza dei dati pubblicati	Giudizio Sintetico	Misure di prevenzione della corruzione	Responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione
		<p>Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco Speciale. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dal Registro Speciale dei Praticanti. Composizione delle contestazioni che sorgono in dipendenza dell'esercizio della professione tra Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti. Certificati o attestazioni relative agli Iscritti</p>	<p>Abusi od omissioni nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.</p>	<p>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari), gestione informatica BASSO</p>	<p>Destinatari iscritti e utenti esterni  BASSO</p>	<p>Consiglio Direttivo  BASSO</p>	<p>BASSO</p>		<p>M01,M02</p>	

























